"I biocarburanti in Italia"

Maria Rosaria Di Somma

Quadro Normativo Nazionale

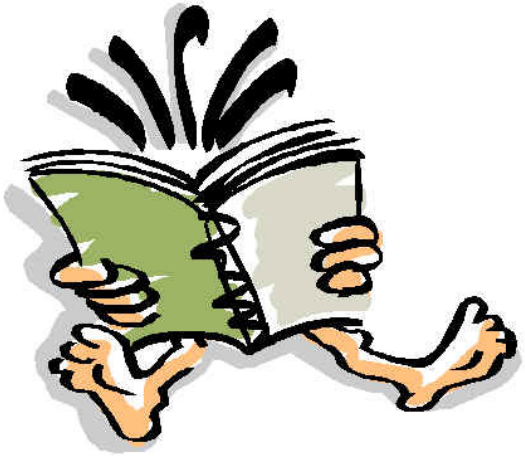

La normativa nazionale sui biocarburanti

ULTIME NORME

- ***Decreto Legislativo 3 Marzo 2011, n. 28. Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.***

- ***Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23 gennaio 2012. Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi.***

- ***Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Circolare esplicativa modalità invio istanze ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del Decreto ministeriale "Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi" – 23 gennaio 2012. Applicazione per l'anno 2011.***

IN ITINERE

- ***Nuovo Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di modifica del DM 23 gennaio 2012 - Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi.***

- ***Decreto Legge "Misure urgenti per il riordino degli incentivi, la crescita e lo sviluppo sostenibile"***

OBBLIGHI

La legislazione nazionale prevede l'obbligo per chi immette in consumo benzina e gasolio per autotrazione di immettere in consumo biocarburanti nella quota del:

4% per l'anno 2011;
4,5% per l'anno 2012;
5% entro il 2014.
Obiettivo al 2020: 10%

N.B. La % si calcola su tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico.

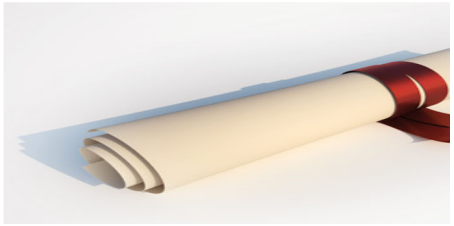

BIOCARBURANTI
I CERTIFICATI DI IMMISSIONE IN CONSUMO

• **I certificati di immissione in consumo servono per assicurare la copertura dell'obbligo;**

• **L'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti dà diritto ad un certificato commerciabile;**

• **L'immissione in consumo di 9 Gcal di biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale ed in stabilimenti ubicati nell'Unione europea che utilizzano materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio comunitario dà diritto ad un certificato commerciabile;**

• **L'immissione in consumo di 5 Gcal di biocarburanti ottenuti da rifiuti e sottoprodotti, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie ligno- cellulosiche, le materie ligno-cellulosiche e le alghe dà diritto ad un certificato commerciabile;**

CONDIZIONI E MODALITA' PER L'ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO DI IMMISSIONE IN CONSUMO

• entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti tenuti all'obbligo comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) i quantitativi complessivi, espressi in Gcal, di benzina e gasolio immessi in consumo nel corso dell'anno precedente;
b) i quantitativi di biocarburanti, espressi in Gcal, da immettere in consumo nell'anno in corso;

• entro il 31 marzo di ogni anno il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rilascia ai soggetti tenuti all'obbligo i certificati di immissione in consumo di biocarburanti sulla base delle comunicazioni relative all'anno precedente ;

• entro il 31 maggio di ogni anno può avvenire lo scambio dei certificati.

BIOCARBURANTI E SOSTENIBILITA'

Le informazioni ed i dati che dimostrano il rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti sono detenute dai vari operatori economici che fanno parte della catena di consegna del biocombustibile (dalla coltivazione della materia prima al prodotto finito).

Coltivazione

Spremitura

Lavorazione

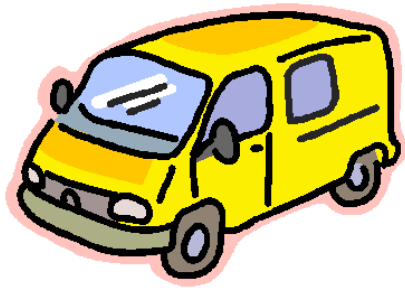

Trasporto

SOSTENIBILITA' E CERTIFICAZIONE

Gli operatori economici che producono biodiesel, al fine di dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità, devono aderire ad un Sistema di certificazione nazionale ovvero a sistemi volontari o accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi.

L'obbligo di adesione riguarda:

• ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità o in un paese terzo che offre, mette a disposizione di terzi, o per l'autoconsumo, contro pagamento o gratuitamente biodiesel destinato al mercato comunitario;

• colui che miscela biocarburante e gasolio/benzina, e cede il prodotto miscelato in sospensione d'accisa ad un terzo unitamente ai relativi certificati di immissione in consumo

CERTIFICATI DI DI IMMISSIONE IN CONSUMO
DEROGHE

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno 2012, ha prorogato il termine del 31 gennaio al 31 marzo.

Di conseguenza:

- **entro il 31 maggio il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rilascia ai soggetti tenuti all'obbligo i certificati di immissione in consumo;**

- **entro il 31 luglio può avvenire lo scambio dei certificati.**

ATTUAZIONE DEI CRITERI DI SOSTENIBILITA'

Le partite di biocarburante prodotte nel 2011 ovvero prodotte nel 2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2011 che vengano cedute al fornitore o all'utilizzatore entro 31 agosto 2012 sono ritenute sostenibili purché l'operatore economico che le cede fornisca, entro il 31 agosto 2012, il certificato di conformità dell'azienda rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione, ovvero analogo documento rilasciato nell'ambito di un sistema volontario o di un accordo ivi previsto.

CERTIFICATO DI CONFORMITA' AZIENDALE

Il certificato di conformità dell'azienda deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) il nome dell'organismo di certificazione che rilascia il certificato
b) il numero identificativo del certificato;
c) la ragione sociale del soggetto destinatario del certificato;
d) il campo di applicazione del certificato;
e) la data di emissione;
f) la sua validità e scadenza.

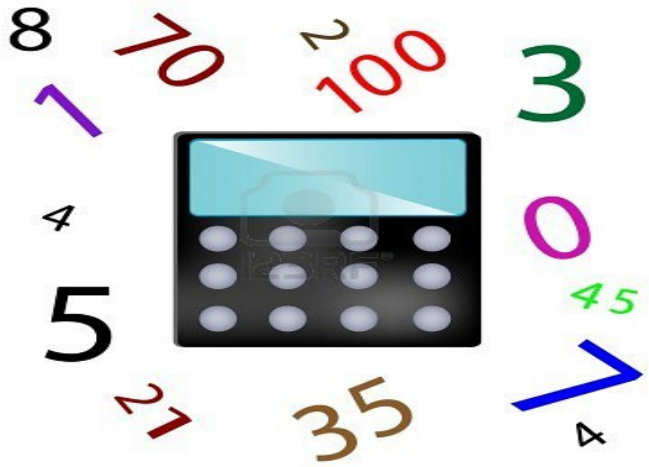

DOUBLE COUNTING
COSA E' ACCADUTO

Ai fini del dell'accesso al riconoscimento del double counting il decreto ministeriale del 23 gennaio 2012 stabilisce che sono ritenute ammissibili:

• le partite di biocarburante immesse in consumo nel periodo compreso tra il 29 marzo 2011 e il 31 dicembre 2011 ovvero immesse in consumo a partire dal 1° gennaio 2012 ottenute da materia prima prodotta nel 2011 (rifiuti e sottoprodotti, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie ligno- cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe).

DOUBLE COUNTING
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER GLI OPERATORI ECONOMICI/1

Gli operatori economici che:

• forniscono partite di biocarburante prodotto da rifiuti devono rilasciare una dichiarazione, sotto forma di autocertificazione, in cui garantiscono che gli stessi sono tracciati ai sensi del SISTRI – Sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti – di cui all'art. 188-bis del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

• forniscono partite di biocarburante prodotto da sottoprodotti, devono garantire, nella medesima dichiarazione, che gli stessi sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 184-bis del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.

PORTALE SIAN
ACCESSO AL DOUBLE COUNTING

• **Entro il 31 maggio 2012, per il biocarburante immesso in consumo nell'anno 2011, l'Organismo di certificazione deve rilasciare all'operatore economico l'attestato di verifica delle autocertificazioni ai fini dell'accesso al double counting e darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali**;

• **per il biocarburante immesso in consumo nell'anno 2012, il termine di cui sopra è fissato al 31 maggio 2013.**

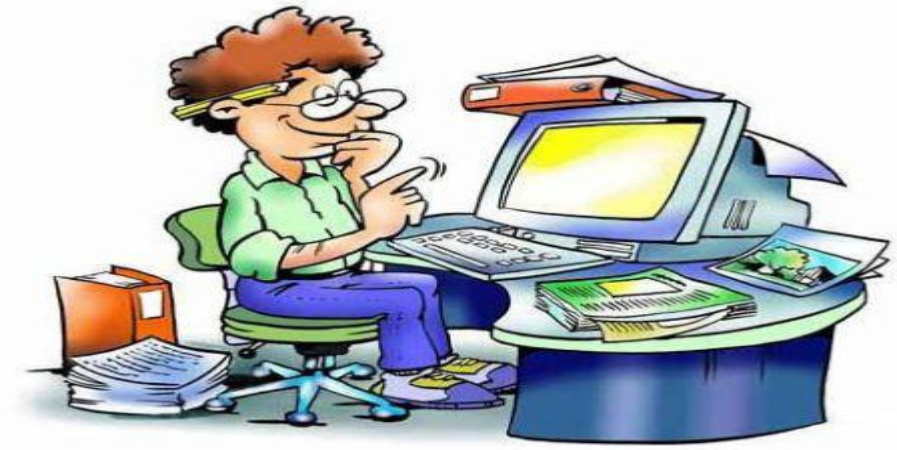

DOUBLE COUNTING
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER GLI OPERATORI ECONOMICI/2

Gli stessi operatori economici devono farsi rilasciare da un organismo di certificazione accreditato per il Sistema nazionale di certificazione dall'organismo di accreditamento ovvero che aderiscono ad un sistema volontario un attestato di verifica di tali dichiarazioni rilasciato a seguito di controlli documentali retrospettivi.

DOUBLE COUNTING
COSA ACCADRA'/1

Lo schema di decreto legge "Misure urgenti per la crescita sostenibile" dispone che:

• <u>dal 29 marzo 2011 e fino al 31 ottobre 2012</u> è comunque ammissibile il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

• i rifiuti e i sottoprodotti dovranno essere entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario e non presentare altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici;

• il biocarburante prodotto da materie cellulosiche o ligno - cellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui, accede sempre al double counting;

• <u>a decorrere dal 1 novembre 2012</u>, limitatamente alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso al double counting esclusivamente i residui elencati nel decreto che possono essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti dall'articolo 184 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

DOUBLE COUNTING
COSA ACCADRA'/2

- **entro il 30 gennaio di ogni anno l'elenco dei sottoprodotti potrà essere modificato con decreto interministeriale;**

- **a decorrere dall'anno 2013 i soggetti obbligati possono adempiere al proprio obbligo annuale complessivo di immissione in consumo di biocarburanti nella misura massima del 20% con certificati di immissione in consumo di biocarburanti che sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti.**

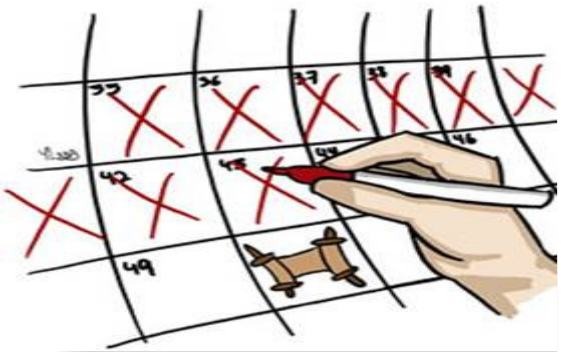

PORTALE SIAN
LE NOVITA'/1

• Entro il 31 agosto 2012, per il biocarburante immesso in consumo nell'anno 2011, l'Organismo di certificazione deve rilasciare all'operatore economico l'attestato di verifica delle autocertificazioni ai fini dell'accesso al double counting e darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

• la trasmissione degli attestati di verifica delle autocertificazioni in possesso degli operatori economici, deve avvenire esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo saq6@pec.politicheagricole.gov.it;

PORTALE SIAN
LE NOVITA'/2

- **A decorrere dall'1 gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A.;**

- **Gli oneri gestionali sono posti a carico dei soggetti obbligati e con decreto del Ministro dello sviluppo economico ne è determinata l'entità in funzione delle Giga calorie di biocarburante da immettere in consumo e le relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A**

PREMIALITA'
LE NOVITA'

Lo schema di decreto legge "Misure urgenti per la cresita sostenibile" dispone che l'immissione in consumo di 8 Gcal di biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale e prodotti in stabilimenti ubicati nell'Unione europea che utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio comunitario dà diritto ad un certificato commerciabile;

Dott.ssa M.R. Di Somma
Direttore Generale
ASSOCOSTIERI – Unione Produttori Biocarburanti

Via Di Vigna Murata, 40
00143 Roma (RM)

Tel.: 06/5004658-9
Fax: 06/5011697
Email: assocostieri@assocostieri.it

Siti Web: www.assocostieri.it
e
www.assocostieribiodiesel.com

Grazie per la Vs. attenzione